



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO  
ROMA**

**Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale**

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)  
e-mail: [cproma@mit.gov.it](mailto:cproma@mit.gov.it) - [cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it](mailto:cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it)  
Tel. 06/656171 – 0665617303

**ORDINANZA N. 11 /2019**

GARA DI PESCA SPORTIVA IN MARE “1° Trofeo Città di Roma Canna da Natante”

Località: **Comune di Fiumicino**

Data: **17 Febbraio 2019**

Organizzatore: **A.S.D. Lazio Pesca**  
**Sig. Fabio SALVUCCI 3487664659**

---

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino

- VISTA** l'istanza, assunta con protocollo N. 2638 in data 29.01.2019, presentata dal Sig. Fabio SALVUCCI nato a Roma il 30.01.1973 residente a Fiumicino (RM) in via Monte Solarolo n. 226, in qualità di responsabile della A.S.D. LAZIO PESCA, con sede a Genzano di Roma in Via San Carlino n. 33, d'ora in avanti denominato “organizzatore”, con la quale ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una gara di pesca sportiva in mare, denominata 1° Trofeo Città di Roma Canna da Natante, che si svolgerà nella zona di mare antistante il litorale di Ostia Lido nel Comune di Roma, prevista per il giorno 17 Febbraio 2019 (eventuale recupero per condimeteo avverse in data 24 Febbraio 2019 o 03 Marzo 2019), dalle ore 08:00 circa alle ore 15:00 circa;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26.05.2004, n. 153 “Attuazione della legge 07.03.2003, n. 38 in materia di pesca marittima” con specifico riguardo all'articolo 1 comma 2 ed all'articolo 7;
- VISTO** il Decreto Legislativo n.4/2012 concernente le misure per il rispetto delle normative in materia di pesca e acquacoltura ed il D.P.R. 02.10.1968, n. 1639, “Regolamento per l'esecuzione della Legge 14.07.1965, n. 963;
- VISTO** il Regolamento CE 302/2009 detto Piano di ricostituzione del tonno rosso;
- VISTA** la Circolare MIPAAF-DG Pesca n. 12780 del 15/06/2010 disciplina della pesca dilettantistica del tonno rosso;
- VISTA** la Circolare MIPAAF-DG Pesca n. 8664 del 23/03/2012 disciplina della pesca dilettantistica del pesce spada;
- VISTA** la nota n. 6442 del 06/04/2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- VISTO** il Regolamento UE 23/2010 del 14.01.2010, art. 18;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172”;
- VISTO** il Decreto 29 Luglio 2008, n. 146, Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
- VISTA** l'Ordinanza N. 56/2014 in data 29.05.2014 di questa Capitaneria di Porto relativa all'approvazione del “Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario Marittimo di Roma”;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare N. 49/2017 in data 28.04.2017;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione

**RENDE NOTO**

**Che il giorno 17 Febbraio 2019, dalle ore 08:00 alle ore 15:00 circa**, si svolgerà una gara di pesca sportiva in mare con canna da natante, denominata “1° Trofeo Città di Roma”, nella zona di mare antistante il litorale di Ostia Lido nel Comune di Roma, e più precisamente all'interno dello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche e individuato nella planimetria allegata:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	41° 43' 51" Nord	012° 12' 26 Est
B	41° 42' 12" Nord	012° 10' 40" Est
C	41° 39' 00" Nord	012° 21' 30" Est
D	41° 38' 18" Nord	012° 16' 23" Est

### Art. 1 - Campo di Gara

A decorrere **dalle ore 07:00 circa e fino alle ore 16:00 circa del giorno 17 Febbraio 2019**, nella zona di mare sopra descritta, **dovrà essere prestata la massima attenzione:** alla navigazione, all'ancoraggio e alla sosta con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;

### Art. 2 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara

Le unità in navigazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alle unità intente nell'attività di pesca, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni


- I contravventori alla presente ordinanza,
- a) se sono alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172*";
  - b) negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che nella fattispecie non si ravvisi il sussistere dei reati diversamente perseguibili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/roma-fiumicino/>.

Fiumicino, **15/02/2019**

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Filippo MARINI

Firma autografa sostituita da indicazioni a stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993



Planimetria in allegato all'Ordinanza N° 11/2019 in data 15/02/2019.